

# Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori

## **STATUTO**

**Versione ratificata dall'Assemblea Straordinaria del 20/05/2017**

### **Art. 1) Denominazione:**

E' costituita, nel rispetto delle vigenti normative, con sede legale in Roma, Piazza San Cosimato n. 30, una libera Associazione di professionisti – operatori Shiatsu e insegnanti Shiatsu, a carattere nazionale denominata: Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, professioni disciplinate ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4.

### **Art. 2) Oggetto**

L'Associazione, senza fini di lucro, riunisce Operatori Shiatsu e Insegnanti Shiatsu, muniti di diploma di scuola media superiore o titolo ritenuto equipollente, come da Regolamento, e tutti con iter formativo per Operatore o Insegnante Shiatsu come previsto e definita nel Regolamento. L'Associazione, ai fini della tutela dell'utenza e dei professionisti stessi, verifica ed attesta, in base al curriculum formativo e, nei casi previsti dal Regolamento, mediante esame teorico-pratico, la competenza dei suoi Soci e con verifiche periodiche controlla il loro aggiornamento permanente.

L'Associazione ha la finalità di promuovere lo studio, l'elaborazione e la diffusione in Italia dello Shiatsu che viene definito come una disciplina olistica a mediazione corporea, arte autonoma giapponese rappresentata da diversi stili, di derivazione sino-giapponese, basata su un trattamento manuale, mediante pressioni eseguite sul corpo, finalizzata a fornire all'individuo i mezzi e le informazioni con i quali migliorare la propria vitalità e raggiungere e mantenere il miglior stato di salute.

L'Associazione, si propone inoltre di promuovere e tutelare lo sviluppo autonomo del patrimonio culturale e didattico espresso dallo Shiatsu e dalle singole caratteristiche di ogni stile di Shiatsu, inteso come complesso originale ed autonomo di metodi, tecniche e didattiche.

In questo contesto la Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, si propone di definire, rappresentare e tutelare la figura professionale dell'Operatore Shiatsu e dell'Insegnante di Shiatsu, identificato quest'ultimo come soggetto depositario, per formazione, qualifiche ed esperienza, dei saperi connessi alla capacità di fornire all'utenza interessata un'adeguata formazione nelle diverse tecniche Shiatsu.

### **Art. 3) Finalità**

Le finalità dell'Associazione sono:

**a)** Rappresentare e tutelare gli interessi delle categorie professionali degli operatori e degli insegnanti di Shiatsu e dei singoli associati.

**b)** Determinare i parametri di qualità del servizio offerto, cui devono adeguarsi gli Operatori e gli Insegnanti e garantire la tutela dell'utente attraverso la verifica e l'attestazione della idoneità tecnica dei propri Soci e la verifica e l'attestazione dell'aggiornamento permanente, individuando e stabilendo i parametri minimi di formazione e di aggiornamento.

**c)** Valorizzare sotto il profilo tecnico e deontologico la professionalità dell'Operatore e dell'Insegnante Shiatsu, in particolare:

1) stimolando ogni iniziativa tendente alla formazione e alla preparazione tecnica dei Soci;

2) regolamentando l'esercizio professionale;

3) controllando l'osservanza da parte degli associati delle normative di legge, del codice di condotta/deontologico e di tutti i doveri di correttezza per la tutela dell'utenza e la salvaguardia della dignità e del decoro professionale;

4) sperando azioni conciliative in tutte le controversie eventualmente insorgenti fra gli associati ovvero tra associati e terzi;

5) organizzando e verificando la formazione e l'aggiornamento dei propri soci;

6) sanzionando i comportamenti professionalmente scorretti dei propri associati;

7) prestando servizi a terzi inerenti il proprio oggetto e le proprie finalità.

**d)** Garantire la corretta informazione al pubblico e la tutela dello stesso e dei professionisti associati, mediante il rilascio ai propri soci dell'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi e mediante la pubblicizzazione dei propri professionisti (vedi Articolo 6 e 7).

**e)** Curare i rapporti con altre organizzazioni similari, nazionali ed internazionali, potendo la stessa Associazione affiliarsi o federarsi, ed in particolare adoperarsi per regolamentare la professione stessa nei vari stati europei.

**f)** Favorire il confronto e lo scambio di esperienze tra operatori e tra insegnanti Shiatsu, in uno spirito di amicizia e di collaborazione, indipendentemente dallo stile praticato.

**g)** Promuovere tra i Soci lo scambio di documentazione ed esperienze tendenti a migliorare la preparazione culturale ed il necessario aggiornamento professionale, organizzando riunioni, convegni, corsi, stage a livello locale, nazionale ed internazionale, nonché attività editoriale e di comunicazione.

**h)** Acquisire partecipazioni in società o enti di varia natura che abbiano attività coerenti con quelle previste dallo Statuto, promuovere rapporti e costituire organismi con Associazioni anche al di fuori dello Shiatsu, che abbiano obiettivi affini.

**i)** Promuovere, stabilire rapporti e convenzioni con istituzioni pubbliche e private, società, associazioni, enti ed in generale con il mondo legato agli operatori Shiatsu e alle altre discipline energetiche al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

**l)** Promuovere il riconoscimento di legge della figura professionale dell'operatore Shiatsu e dell'insegnante di Shiatsu.

#### **Art. 4) Domanda di ammissione e iscrizione**

Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che detengono i requisiti previsti nel presente Statuto e nel Regolamento e che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione.

La valutazione ed accettazione delle domande di iscrizione all'Associazione sono rimesse al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Costituisce motivo di non accettazione della domanda del Socio l'aver riportato condanne penali definitive per reati, anche dolosi, che siano incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Associazione. I Soci devono manifestare esplicitamente la loro volontà di far parte dell'Associazione facendone richiesta scritta, anche in via telematica, con contestuale versamento della quota. I nuovi Soci acquistano tale qualità all'atto della loro iscrizione sul Libro dei Soci, nelle rispettive categorie. I nuovi Soci sono tali, e quindi possono esercitare i loro diritti, solo se in regola con il versamento della quota associativa.

L'iscrizione è a tempo indeterminato; tutti i Soci, a qualunque categoria appartengano, hanno diritto pieno di voto e sono obbligati in ugual misura all'obbligo del pagamento delle quote associative.

Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali, senza distinzioni tra le categorie.

Possono essere iscritti alle rispettive categorie anche insegnanti od operatori italiani o stranieri, già iscritti ad altre associazioni italiane o straniere i cui parametri formativi siano stati ritenuti dal Consiglio Direttivo equivalenti a quella della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori.

#### **Art. 5) I Soci**

Categorie:

Soci Operatori Ordinari

Soci Operatori Professionisti Attestati

Soci Insegnanti Attestati

**a) Soci Operatori Ordinari** sono coloro che, muniti di diploma di scuola media superiore o titolo ritenuto equipollente, come da Regolamento e con iter formativo per operatore Shiatsu, almeno triennale, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto e dal Regolamento, non abbiano ancora superato l'esame teorico-pratico.

**b) Soci Operatori Professionisti Attestati** sono coloro i quali, muniti di diploma di scuola media superiore o titolo ritenuto equipollente come da Regolamento e con iter formativo per operatore Shiatsu almeno triennale e in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto e dal Regolamento, abbiano superato l'esame teorico-pratico previsto dal presente Statuto e dal Regolamento.

**c) Soci Insegnanti Attestati**, sono i Soci Operatori Professionisti Attestati in possesso dei requisiti di formazione per gli insegnanti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.

#### **Art. 6) Registro Operatori Shiatsu FISieo - ROS FISieo**

Per l'ammissione quale Socio Operatore Professionista Attestato e per l'iscrizione al Registro Operatori Shiatsu FISieo (ROS FISieo) è necessario essere muniti di diploma di scuola media superiore o titolo ritenuto equipollente, come da Regolamento, di iter formativo per operatore Shiatsu, almeno triennale e di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Statuto e dal Regolamento e di aver superato l'esame teorico-pratico di ammissione al Registro disciplinato dalle norme contenute nel Regolamento. I Soci Operatori Professionisti Attestati in regola con le norme di iscrizione, in possesso dei requisiti richiesti dall'Associazione, potranno richiedere l'iscrizione al Registro Operatori Shiatsu FISieo (ROS FISieo) costituito presso l'Associazione e potranno valersi della qualifica di Socio Professionista Attestato dalla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori. Secondo il disposto dell'art. 4. Possono essere iscritti a questo registro anche operatori italiani o stranieri, già iscritti ad altre associazioni italiane o straniere i cui parametri formativi siano stati ritenuti dal Consiglio Direttivo equivalenti a quelli della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori; possono inoltre essere iscritti al ROS FISieo operatori italiani o stranieri iscritti ad altre associazioni italiane o straniere con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

#### **Art. 7) Registro Insegnanti Shiatsu FISieo - RIS FISieo**

I Soci Operatori Professionisti Attestati iscritti al Registro Operatori Shiatsu FISieo (ROS FISieo) in possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal presente Statuto e dal Regolamento per gli insegnanti, potranno richiedere l'iscrizione al Registro Insegnanti Shiatsu FISieo (RIS FISieo), costituito presso l'Associazione e potranno valersi della qualifica di Socio Insegnante Attestato dalla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori. Secondo il disposto dell'art. 4, possono essere iscritti a questa categoria anche insegnanti italiani o stranieri, già iscritti ad altre associazioni italiane o straniere i cui parametri formativi siano stati ritenuti dal Consiglio Direttivo equivalenti a quelli della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori; possono inoltre essere iscritti al RIS FISieo insegnanti italiani o stranieri iscritti ad altre associazioni italiane o straniere con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

#### **Art. 8) Obblighi dei Soci**

Ogni iscritto è tenuto:

- a) ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento;
- b) ad uniformarsi alle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) ad accettare ed osservare il Codice di condotta/deontologico approvato dall'Assemblea;
- d) a curare il continuo aggiornamento professionale anche partecipando alle iniziative specifiche promosse dalla Federazione secondo le modalità previste dal Regolamento;
- e) ad essere assicurato per la responsabilità civile per eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

#### **Art. 9) Quote associative**

Ogni iscritto dovrà versare la quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché eventuali contribuzioni integrative che il Consiglio Direttivo sia autorizzato dall'Assemblea a stabilire. Tali contribuzioni integrative possono essere differenziate a seconda della categoria di appartenenza dei Soci.

#### **Art. 10) Provvedimenti disciplinari**

Qualora l'iscritto venga meno agli obblighi sopra indicati, su denuncia o segnalazione di terzi, di utenti, del Consiglio Direttivo o di altro Socio, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Direttivo (casi a), b), c) dell'art. 12) o al Collegio dei Probiviri che, in caso di accertamento della violazione, ne delibererà la censura o la sospensione temporanea, mentre, in presenza di recidiva o di violazione molto grave, ne proporrà l'espulsione all'Assemblea.

#### **Art. 11) Espulsione**

L'espulsione può essere dichiarata dall'Assemblea, oltre che per gravi violazioni di quanto disposto agli art. 8, 9 e 10, per gravi comportamenti che risultino in contrasto con le finalità e lo spirito dell'Associazione e nei confronti dei Soci che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza all'Associazione, su richiesta del Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 12) Perdita della qualità di Socio**

Si perde la qualità di Socio per:

- a) dimissioni, decesso o recesso;
- b) mancato versamento entro il termine fissato dal Regolamento del contributo associativo e assicurativo;
- c) mancato conseguimento nei termini previsti dal Regolamento dei crediti di formazione continua;

d) l'aver riportato condanna penale definitiva per reato, anche doloso, che sia incompatibile con lo spirito e le finalità dell'Associazione;

e) espulsione.

Ai primi tre casi provvede direttamente il Consiglio Direttivo, mentre per i punti; d) e e) delibera l'Assemblea, su proposta del Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 13) Riammissione**

Trascorso il periodo minimo di due anni dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa della espulsione stessa, il Socio può ripresentare domanda di iscrizione al Collegio dei Probiviri il quale, accertata la decadenza dei motivi di espulsione, propone all'Assemblea la riammissione.

#### **Art. 14) Recesso**

Il mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti, è considerato manifestazione di volontà di recesso volontario ed è ritenuto, quindi, come atto di dimissioni.

#### **Art. 15) Organi dell'Associazione**

Gli Organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei Soci, b) il Consiglio Direttivo, c) il Presidente, d) il Collegio dei Probiviri, e) il Collegio dei Revisori dei Conti. Ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri possono essere eletti alle cariche sociali solo i Soci dell'Associazione. Il presente Statuto e il Regolamento stabiliscono la durata delle cariche sociali ed i limiti alla rieleggibilità.

#### **Art. 16) Assemblea dei Soci**

Le Assemblee dei Soci si dividono in ordinarie e straordinarie. Le Assemblee straordinarie sono quelle che sono indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono ordinarie tutte le altre. Sono Assemblee straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell'Associazione o allo scioglimento della stessa. L'Assemblea ordinaria ha la facoltà di ratificare, deliberare e/o modificare il Regolamento ed il Codice di condotta/deontologico predisposti dal Consiglio Direttivo, al fine di meglio definire le modalità di svolgimento dell'attività dell'Associazione.

#### **Art. 17) Convocazione, costituzione, e deliberazioni dell'Assemblea**

Le Assemblee, che potranno anche tenersi in luogo diverso da quello della sede sociale, sono convocate dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni dell'Assemblea dei Soci. Ogni anno, comunque, entro e non oltre sei mesi dalla fine dell'anno sociale, deve essere convocata una Assemblea ordinaria nel corso della quale dovranno essere sottoposti all'esame e alla delibera dei Soci:

a) il rendiconto (nelle sue parti di Stato Patrimoniale e Conto Economico) a consuntivo dell'anno precedente;

b) il rendiconto preventivo dell'anno corrente;

c) la Relazione Annuale del Presidente sulle attività associative e sull'andamento dell'Associazione;

d) la relazione del Collegio dei Revisori;

e) gli altri argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente entro un mese su richiesta scritta di almeno la metà del Consiglio Direttivo oppure almeno un terzo dei Soci aventi diritto. Può essere convocata anche dal Collegio dei Revisori nei casi previsti dalla legge. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro il termine sopraindicato, chi ha formulato la richiesta potrà provvedervi validamente. Le Assemblee sono convocate per lettera da recapitarsi ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci o per e-mail o mediante pubblicazione sulla rivista dell'Associazione, entro e non oltre dieci giorni prima della data dell'Assemblea. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultano validamente iscritti nel Libro dei Soci alla data dell'assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario, che provvederà alla redazione del verbale sul Libro delle Assemblee.

Nel processo verbale dell'assemblea devono risultare annotati:

a) la descrizione dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea;

b) il riassunto degli argomenti discussi,

c) le delibere sottoposte a votazione con indicazione dei voti espressi;

d) le dichiarazioni, succintamente, di cui venga espressamente richiesta l'annotazione con

indicazione del nome del richiedente;

e) quant'altro il Segretario, su consenso del Presidente, ritenga opportuno annotare.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno degli associati. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere sia dell'Assemblea ordinaria che dell'Assemblea straordinaria, si intendono validamente assunte ed approvate qualora ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei Soci intervenuti.

Le delibere di modifica allo Statuto e della messa in liquidazione dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Ogni Socio intervenuto ha diritto ad un voto. Poiché l'Associazione ha carattere nazionale, ogni Socio può esprimere il proprio voto anche mediante delega da conferire ad altro Socio. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i limiti del voto per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma deliberata dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione ed assolve alle seguenti funzioni:

a) decide le linee generali della politica associativa;

b) determina i requisiti di appartenenza all'Associazione;

c) formula o modifica ed approva, lo Statuto e il Codice di condotta/deontologico;

d) ratifica il Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo;

e) elegge il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo fissandone il numero dei membri tra 4 e 20, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti; la durata delle cariche è indicata nel presente Statuto (art. 26) o è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina;

f) approva in merito alle iniziative operative proposte dal Consiglio Direttivo;

g) delibera l'esclusione e la riammissione dei Soci;

h) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge;

i) delibera il versamento di contribuzioni integrative;

l) delibera lo scioglimento dell'Associazione e determina la destinazione del patrimonio sociale che, comunque dovrà essere devoluto soltanto ad associazione o ente con le finalità analoghe, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96.

m) delibera l'istituzione delle Sezioni Regionali con autonomo statuto e ne approva gli statuti.

### **Art. 18) Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente della Federazione, è l'organo esecutivo dell'Associazione cui competono le seguenti attribuzioni:

a) cura la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione in conformità dei fini statutari, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'associazione, delibera le spese e la gestione del personale;

b) delibera annualmente sull'ammissione dei Soci nelle varie categorie;

c) cura la tenuta del Registro Operatori Shiatsu FISieo (ROS FISieo) e il Registro Insegnanti Shiatsu FISieo (RIS FISieo) e provvede ad aggiornarli;

d) determina l'ammontare della quota associativa e di eventuali contributi integrativi;

e) delibera la convocazione dell'Assemblea;

f) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;

g) vigila sull'osservanza del Codice di Autodisciplina (Codice di condotta/deontologico) e di tutte le altre disposizioni emanate dall'Assemblea in materia di interesse professionale;

h) predispose il programma operativo e approva il rendiconto dell'Associazione, consuntivo e preventivo, redatto dal Tesoriere, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;

i) formula, modifica ed approva il Regolamento e il Codice di Autodisciplina (Codice di condotta/deontologico) da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea,

l) interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati ed i terzi.

m) elegge i membri del Comitato Tecnico Scientifico nonché i membri di tutte le commissioni previste; dal Regolamento e assegna incarichi e progetti;

n) al suo interno possono essere attribuite deleghe ai consiglieri per lo svolgimento di compiti specifici;

o) ha facoltà di istituire le Sezioni Regionali senza autonomia esecutiva e finanziaria;

p) ha facoltà di creare nuove strutture organizzative e conferire deleghe e incarichi.

Il Consiglio Direttivo, può invitare a partecipare ai suoi lavori anche Soci non eletti, per le loro particolari competenze professionali.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Vice Presidente, un Responsabile incaricato per la tenuta del Registro Operatori Shiatsu FISieo (ROS FISieo), un Responsabile incaricato per la tenuta del Registro Insegnanti Shiatsu FISieo (RIS FISieo), il Segretario Generale (con le attribuzioni precisate nel Regolamento) ed il Tesoriere.

#### **Art. 19) Il Tesoriere**

a) è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione con la redazione delle opportune annotazioni sui libri contabili previsti dalla legge;

b) ha la responsabilità della gestione di cassa amministrativa, contabile, fiscale;

c) redige il rendiconto, a consuntivo e a preventivo, predisponendo per il Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario, aggiungendovi eventualmente, in allegato, un succinto commento di carattere tecnico e finanziario;

d) può delegare in parte i propri poteri ad altri consiglieri, con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20) Comitato Esecutivo del Consiglio Direttivo**

Il Vice-Presidente, il Responsabile incaricato per la tenuta del Registro Operatori Shiatsu FISieo (ROS FISieo), il Responsabile incaricato per la tenuta del Registro Insegnanti Shiatsu FISieo (RIS FISieo), il Segretario Generale ed il Tesoriere compongono il Comitato Esecutivo del Consiglio Direttivo, che coadiuva il Presidente per lo svolgimento dell'attività organizzativa e amministrativa dell'Associazione, nell'ambito degli indirizzi decisi dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo verifica lo svolgimento degli incarichi e dei progetti affidati ai singoli Consiglieri, proponendo al Consiglio Direttivo eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il Comitato Esecutivo potrà indire le proprie riunioni anche in tele-conferenza o video-conferenza, secondo la metodica prevista dal Regolamento.

#### **Art. 21) Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato da parte del Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con comunicazione effettuata ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Il Presidente può convocare le riunioni del Comitato Direttivo anche in tele-conferenza o video-conferenza, secondo la metodica prevista dal Regolamento.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario, che provvederà alla redazione del verbale sul libro verbali del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che non partecipa a più di tre riunioni consecutive senza valida giustificazione può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22) Dimissioni**

Nel caso durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo stesso potrà provvedere a cooptare uno o più membri che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea, nella quale si provvederà alla nomina dei membri mancanti. Qualora venisse a mancare per qualsiasi ragione la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, a cura dei membri rimasti o di un socio, dovrà essere immediatamente convocata un'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'assemblea i membri del Consiglio Direttivo rimasti in carica dovranno curare solo l'ordinaria amministrazione.

#### **Art. 23) Il Presidente dell'Associazione**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne firma le delibere. In caso di assenza e con sua delega, la rappresentanza dell'Associazione va al Vice-Presidente. Il Presidente assume provvedimenti d'urgenza relativi all'esecuzione di atti normativi e amministrativi, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono.

#### **Art. 24) Il Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Probiviri interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli Associati. Istruisce, su segnalazione di utenti, di terzi e del Consiglio Direttivo o di altro Socio, procedimenti disciplinari a carico dei Soci che agissero in modo non conforme alle norme e allo spirito statutario e del Regolamento, del Codice di Autodisciplina (Codice di condotta/deontologico) o che venissero, comunque, meno alla correttezza professionale. Nei casi più gravi e in caso di recidiva ne propone l'espulsione all'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 a 5 membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Nel Regolamento sono contenute le norme che regolano il procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con tutte le altre cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri potrà indire le proprie riunioni anche in tele-conferenza o video-conferenza, secondo la metodica prevista dal Regolamento.

#### **Art. 25) Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza sull'andamento amministrativo dell'Associazione e ne verifica i bilanci, relazionando l'Assemblea. Esso è composto da 1 a 5 membri eletti dall'Assemblea.

Alla carica di revisore dei conti possono essere eletti non soci. Dura in carica due anni, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, come gli altri organi sociali. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche sociali.

#### **Art. 26) Gratuità e durata degli incarichi**

Tutti gli incarichi sociali si intendono attribuiti e svolti esclusivamente a titolo gratuito, tranne le cariche di Revisori dei Conti affidate a non soci. Compensi possono essere corrisposti ai Soci, per attività professionali specifiche, svolte a favore dell'associazione o dei Soci. La durata di tutti gli incarichi sociali, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è di due anni e i componenti sono rieleggibili con i limiti e le modalità previsti dal Regolamento.

#### **Art. 27) Comitato Scientifico Tecnico (CST)**

Il Comitato Scientifico e Tecnico è l'organismo della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori che cura, elabora e sviluppa gli aspetti culturali di tutte le attività della Federazione, stimolando lo studio e la ricerca. Cura ed organizza l'aggiornamento professionale dei Soci, ed avanza proposte in merito alla politica culturale al Consiglio Direttivo.

Attraverso le commissioni previste dal Regolamento cura la valutazione tecnica per l'ammissione dei Soci al ROS FISieo e al RIS FISieo e controlla che i Soci conseguano i crediti formativi richiesti per l'aggiornamento permanente.

Il Regolamento ne stabilisce le modalità di funzionamento e la suddivisione dei compiti all'interno.

All'interno del Comitato Scientifico Tecnico sono rappresentati tutti i principali stili di Shiatsu e le istanze sia degli Operatori, che degli Insegnanti.

I membri del Comitato Scientifico Tecnico vengono eletti dal Consiglio Direttivo scegliendoli tra le personalità del mondo dello Shiatsu, del mondo accademico scientifico, anche se non Soci.

Il Comitato Scientifico Tecnico potrà indire le proprie riunioni anche in tele-conferenza o video-conferenza, secondo la metodica prevista dal Regolamento.

#### **Art. 28) Scadenza degli esercizi sociali**

Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 29) Rendiconto economico e finanziario**

Il Tesoriere redige un rendiconto annuale a riassunto delle vicende economiche e finanziarie dell'Associazione quale strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria.

Il rendiconto economico e finanziario sarà strutturato in due documenti: stato patrimoniale e conto economico secondo i principi di buona tecnica contabile, corredato da una succinta relazione illustrativa di carattere tecnico e finanziario e, comunque nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla legge.

#### **Art. 30) Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote associative e delle contribuzioni integrative, dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo in favore dell'Associazione, da ogni altro tipo di entrate e dai beni acquistati con tali somme. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

#### **Art. 31) Sezioni Regionali**

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, allo scopo di promuovere le finalità del presente Statuto, può istituire per ogni Regione d'Italia una Sezione Regionale di attività sociale. Le Sezioni Regionali della Federazione rappresentano, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo a tutti gli effetti la politica della Federazione di fronte a terzi, si interessano della realtà locale dei Soci, promuovono l'attività professionale in tutte le sue forme, e mantengono i rapporti istituzionali dell'Associazione in loco, in specifico con la Regione e le Autorità locali. Il Responsabile della Sezione Regionale è un Socio ed è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea Regionale dei Soci. Il funzionamento delle Sezioni Regionali è stabilito nel Regolamento della Federazione.

#### **Art. 32) Sezioni Regionali con autonomo statuto**

L'Associazione, con delibera dell'Assemblea, allo scopo di promuovere le finalità del presente Statuto, può istituire per ogni Regione d'Italia una Sezione Regionale di attività sociale con autonomo Statuto, alla quale possono aderire solo i Soci della Federazione. Le Sezioni Regionali della Federazione, si interessano della realtà locale dei Soci, promuovono l'attività professionale in tutte le sue forme, studi e ricerche e mantengono i rapporti istituzionali dell'Associazione in loco, in specifico con la Regione e le Autorità locali. Il Responsabile della Sezione Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea dei Soci della Regione. Il funzionamento delle Sezioni Regionali con autonomo Statuto è stabilito nello Statuto e nel Regolamento della Sezione Regionale.

#### **Art. 33) Delegato Amministrativo Regionale**

Nelle Sezioni Regionali che sono senza autonomia statutaria e finanziaria, ai fini dell'uniformità di azione contabile, il Tesoriere potrà conferire delega, previa ratifica del Consiglio Direttivo, ad un Delegato Amministrativo Regionale affinché svolga nell'ambito regionale le funzioni di cui è incaricato. Il Delegato Amministrativo Regionale segue le indicazioni del Tesoriere nella gestione contabile della Sezione Regionale.

#### **Art. 34) Durata dell'Associazione**

La durata della Federazione è stabilita in 99 anni prorogabili.

#### **Art. 35) Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la destinazione del patrimonio sociale nel rispetto dei fini dell'Associazione verranno deliberati dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 22 Cod. Civ., con obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96.

#### **Art. 36) Clausola finale**

Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento della Federazione non è codificato nel presente Statuto provvederanno il Regolamento, il Codice di Autodisciplina (Codice di condotta deontologico) e le leggi vigenti in materia.